

NOTA INFORMATIVA

Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti. Provvedimento Banca d'Italia del 18 giugno 2019

INTRODUZIONE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il Provvedimento 18 giugno 2019 della Banca d'Italia (qui di seguito il "Provvedimento"), recante un aggiornamento delle "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" (qui di seguito le "Disposizioni").

Il Provvedimento dà attuazione alla DIRETTIVA 2014/92/UE - *Payment Account Directive* (c.d. **PAD**) ed al Capo II-ter, Titolo VI del D.Lgs. 385/93 - Testo Unico Bancario ("TUB") (artt. da 126 decies a 126 vicies sexies), recante "Disposizioni particolari relative ai conti di pagamento".

Come noto, la **PAD** ha introdotto disposizioni volte a:

- **aumentare la trasparenza e la comparabilità delle spese** legate ad un conto di pagamento, prevedendo due nuovi documenti redatti secondo formati standard adottati con Regolamenti di esecuzione della Commissione UE (*Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/33* e *Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/34*). Trattasi del **FID** (*Fee Information Document* ovvero *Documento Informativo sulle spese*) e del **SOF** (*Statement of fees* ovvero *Riepilogo sulle spese*), necessari per fornire ai consumatori alcune informazioni nella fase antecedente alla stipula del contratto, il primo, e durante l'esecuzione del rapporto contrattuale, il secondo;
- stabilire una **terminologia standardizzata** relativa ai servizi collegati al conto di pagamento al fine di consentire alla clientela un confronto agevole delle condizioni economiche offerte dai diversi operatori (*Regolamento di Esecuzione della Commissione (UE) 2018/32* e *Elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale* pubblicato da Banca d'Italia il 27 aprile 2018)
- facilitare il **trasferimento dei servizi di pagamento** connessi al conto (disciplina che era stata già recepita in Italia attraverso gli articoli 2 e 2-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito nella legge 24 marzo 2015, n. 33 e successivamente completata con alcune modifiche e precisazioni ad opera del D.lgs. 37/2017 che ha fatto confluire le norme nella sez. II del Capo II-ter del TUB);
- favorire l'inclusione finanziaria, prevedendo in capo ai prestatori dei servizi di pagamento ("**PSP**" quali Banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A.) l'**obbligo di offrire un "conto di base"** (normativa già presente in Italia, come introdotta dall'art. 12, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successivamente recepita ad opera del D.lgs. 37/2017 che ha fatto confluire le norme nella sez. III del Capo II-ter del TUB).

La disciplina recata dalla PAD si applica ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 126-decies "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni" del Testo Unico Bancario.

Perseguendo l'obiettivo di armonizzare e coordinare la normativa comunitaria con la preesistente disciplina domestica il Provvedimento di Banca d'Italia:

- disciplina il corretto utilizzo del *FID* e del *SOF*, che dovranno essere consegnati o messi a disposizione dai *PSP* assieme a quelli attualmente richiesti dalle Disposizioni (foglio informativo e documento di sintesi per la fase antecedente alla stipula del contratto ed estratto conto per le comunicazioni periodiche) cui si affiancano;
- adegua il prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori alla terminologia standardizzata.

Le modifiche in particolare riguardano: la sezione I "**DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**", paragrafo 2 "*Fonti Normative*"; la sezione II "**PUBBLICITÀ ED INFORMATIVA PRECONTRATTUALE**", paragrafi 3 "*Fogli Informativi*", 4 "*Offerta fuori sede*", 7 "*Documento di sintesi*" e 8.1 "*Conti di pagamento*"; la sezione III "**CONTRATTI**" paragrafo 4 "*Conto di base*"; la sezione IV "**COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA**" paragrafo 3 "*Comunicazioni periodiche alla clientela*"; la sezione V "**TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA**" paragrafo 2.2 "*Informativa precontrattuale*"; la sezione VI "**SERVIZI DI PAGAMENTO**" paragrafi 4.1 "*Contratti Quadro*", 6 "*Comunicazione alla clientela*" e 7 "*Deroghe per strumenti di pagamento di basso valore*"; la sezione VII "**CREDITO AI CONSUMATORI**" paragrafi 6.2 "Contenuto e modalità delle comunicazioni" e 6.3 "Sconfinamenti"; gli Allegato 4A "**PROTOTIPO DI FOGLIO INFORMATIVO DEL CONTO CORRENTE OFFERTO AI CONSUMATORI**"; Allegato 5A "**METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE DEI COSTI COMPLESSIVI PER I CONTI DI PAGAMENTO**"; Allegato 6 e 6A, rispettivamente "**SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE**" e "**SCHEMA PER L'INDICAZIONE DELL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE DEI CONTI IN CONVENZIONE**".

Con la presente nota vengono illustrate le novità introdotte dal Provvedimento.

ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche sopra riportate si applicano a partire dal **1° gennaio 2020**.

Il Provvedimento dispone inoltre che a partire dalla medesima data del **1° gennaio 2020** entreranno in vigore anche le modifiche apportate alla sezione VI – **SERVIZI DI PAGAMENTO** delle Disposizioni, attuative della direttiva 2014/92/UE (*Payment Accounts Directive, c.d. PAD*), introdotte con il precedente Provvedimento di Banca d'Italia del 19 marzo 2019.¹

¹ Si veda Lettera Serie Tecnica n. 21/2019.

Modifiche alla sezione I delle Disposizioni “DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE”

Paragrafo 2– FONTI NORMATIVE

In attuazione della PAD il Provvedimento ha introdotto, tra le fonti normative

- Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell’Unione per i servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/34 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del documento informativo sulle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 maggio 2018, n. 70, in materia di conto di pagamento con caratteristiche di base.

Modifiche alla sezione II delle Disposizioni “PUBBLICITA’ E INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE”

Paragrafo 2– FOGLI INFORMATIVI

In un’ottica di armonizzazione delle disposizioni comunitarie e domestiche, il Provvedimento apporta modifiche al prototipo del Foglio Informativo del conto corrente offerto ai consumatori di cui all’Allegato 4A delle Disposizioni e in particolare:

- **adegua il foglio informativo alla terminologia standardizzata** di cui al predetto Regolamento (UE) 32/2018 e all’*Elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale* pubblicato da Banca d’Italia il 27 aprile 2018²;
- rinomina la sezione “LEGENDA” con il termine “**GLOSSARIO**” e vi inserisce le definizioni di cui al predetto elenco dei servizi collegati al conto più rappresentativi di Banca d’Italia;
- precisa che le spese riportate nel foglio informativo debbano **includere**, per ciascuna voce di costo, **eventuali oneri fiscali e spese di scritturazione** contabile e debbano pertanto **recare in evidenza**, nella colonna relativa alle spese, **la parte di costo imputata a titolo di onere fiscale, penale o di spesa di scritturazione**;

² La PAD prevede che la terminologia standardizzata debba essere recepita dagli Sati Membri attraverso liste nazionali, stabilite in base alle caratteristiche e alle specificità dei diversi mercati. Gli artt. 126 undecies comma 3 prevede che gli intermediari impieghino la terminologia standardizzata europea nei contratti, nelle comunicazioni periodiche e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori. 126 duodecies, comma 3 del TUB.

- **elimina il box dell'Indicatore Sintetico di Costo** che, come si vedrà nei paragrafi successivi, è stato ridenominato Indicatore dei Costi Complessivi (ICC) ed è ora riportato nel documento informativo sulle spese (FID);
- prevede che, nella sezione "CHE COSA E' IL CONTO CORRENTE", debba essere indicata la dizione "*Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il conto di base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo*" se nell'intestazione dello stesso sono riportati i profili di utilizzo "giovani", "famiglie con operatività bassa" o "pensionati con operatività bassa", e che, al contrario, la stessa debba essere omessa se il prodotto offerto è un conto di base;
- modifica il "PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI" eliminando tra le voci di costo riferite alla "Gestione della liquidità" quella relativa alla "*Registrazione di ogni operazione non incluse nel canone*" ed inserendo quella relativa alla "*Documentazione relativa alle singole operazioni*"³;
- introduce la voce "TEMPI PREVISTI DALLA LEGGE PER IL TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO", nella sezione "RECESSO E RECLAMI" in esecuzione di quanto disposto dall'art. 126 *quinquiesdecies* "Servizio di trasferimento" del TUB, in relazione alla quale deve essere indicato il numero di giorni necessario per il predetto trasferimento.

Dal 1° gennaio 2020, dunque, i fogli informativi resi disponibili in filiale e pubblicati sul sito internet delle banche, pur continuando ad essere predisposti mediante la creazione di un fascicolo (contenente il foglio informativo di cui all'allegato 4A e gli ulteriori fogli informativi relativi ai servizi accessori non indicati nelle Principali condizioni economiche) dovranno essere conformi con quanto sopra esposto.

Le nuove bozze di fogli informativi relative ai conti di pagamento offerti dalle BCC sono in corso di predisposizione e, una volta definitive, saranno diramate con apposita comunicazione e inviati ai centri informatici per le opportune implementazioni.

Le predette bozze possono essere utilizzate come esempio anche dagli altri intermediari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che offrono prodotti analoghi a quelli oggetto di trattazione del presente paragrafo.

Paragrafo 4 – OFFERTA FUORI SEDE

Nel caso di conti di pagamento, viene disposto che il soggetto che procede all'offerta fuori sede debba consegnare al cliente, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il cliente sia vincolato ad un'offerta, **anche il FID – Documento informativo sulle spese - oltre che il Foglio Informativo e la Guida** (se prevista).

Al riguardo, l'obbligo dell'intermediario committente di verificare la conformità dei documenti predisposti dal soggetto incaricato all'offerta fuori sede viene esteso anche al FID.

³ Le note di redazione riportate in calce all'Allegato 4A delle Disposizioni specificano che la spesa relativa alla voce di costo "Canone annuo per la tenuta del conto" deve includere l'imposta di bollo obbligatoria per legge, se a carico del consumatore.

Paragrafo 7 – DOCUMENTO DI SINTESI

In linea con quanto previsto in relazione ai Fogli Informativi, viene eliminata la previsione in base alla quale il documento di sintesi relativo ai contratti di conto corrente offerti ai consumatori non riporta l'ISC.

Paragrafo 8 – INDICATORI DI COSTO – 8.1 Conti di pagamento

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 126 duodecies, comma 4 "Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche" ⁴ del TUB, il Provvedimento riscrive il paragrafo in oggetto, adeguando il relativo contenuto alla disciplina prevista per i conti di pagamento.

In particolare, i riferimenti al conto corrente vengono sostituiti con i riferimenti ai "conti di pagamento" e viene introdotto l'Indicatore dei Costi Complessivi ("ICC") in luogo dell'Indicatore Sintetico dei Costi ("ISC"), senza modificare la disciplina di dettaglio, in ordine alle specifiche tecniche di calcolo, che è riportata nella nuova versione dell'Allegato 5A delle Disposizioni e che prevede che l'ICC comprenda tutte le spese e le commissioni che sarebbero addebitate al cliente nel corso dell'anno, al netto degli oneri fiscali e interessi, come indicate nel Foglio Informativo.

Costituisce invece una novità il luogo dove deve essere esposto l'ICC che, analogamente a quanto previsto dalla precedente disciplina in merito all'ISC da riportare nel foglio informativo e nell'estratto conto, dovrà essere indicato nel **FID - Documento Informativo sulle spese** - (secondo lo schema indicato in calce alla nuova versione dell'Allegato 5A⁵) e nel **SOE - Riepilogo sulle spese** - (secondo lo schema indicato nella nuova versione dell'Allegato 6⁶).

Con riferimento ai conti con un sistema di tariffazione a consumo (c.d. "ordinari"), per i quali il profilo è uno e fa riferimento ad un'operatività tipo particolarmente bassa, viene modificata l'indicazione da riportare nel foglio informativo sotto la denominazione del conto, prevedendo la seguente frase: "Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell'apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni".⁷

⁴ **Art. 126 duodecies, comma 4 del Testo Unico Bancario:** "Il "Documento Informativo sulle spese" e il "Riepilogo delle spese" di cui al comma 1 sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Con disposizioni della Banca d'Italia sono stabiliti anche i casi e le modalità di calcolo, comunicazione e presentazione di un apposito indicatore di costo relativo al conto di pagamento, da includere almeno nel "Documento Informativo sulle spese".

⁵ Il Provvedimento adegua il contenuto della nuova versione dell'Allegato 5A alla terminologia standardizzata europea, così come riportata nella lista italiana pubblicata da Banca d'Italia.

⁶ Il Provvedimento adegua lo schema di cui all'Allegato 6 (SCHEMA PER L'INDICAZIONE DEL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE) e 6A (SCHEMA PER L'INDICAZIONE DEL'ICC NEL RIEPILOGO DELLE SPESE DEI CONTI "IN CONVENZIONE") alle disposizioni sull'ICC prevedendo che gli intermediari inseriscano in favore dei clienti la seguente indicazione: "Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro. Differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non più adatto alle sue esigenze anche se si tratta di un conto in convenzione; i motivi possono essere molti. In ogni caso può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei".

⁷ Nella precedente formulazione gli intermediari dovevano prevedere anche l'ipotesi che il conto risultava adatto ai clienti che non potevano stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che avrebbero svolto.

Modifiche alla sezione IV delle Disposizioni “COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA”

Paragrafo 3 – COMUNICAZIONI PERIODICHE ALLA CLIENTELA – 3.2 Comunicazioni periodiche inerenti a particolari tipologie di rapporti

Anche il paragrafo in oggetto viene integrato con la disciplina sui conti di pagamento. Il Provvedimento prevede in particolare che gli intermediari, in aggiunta all'estratto conto e al documento di sintesi, debbano fornire ai consumatori titolari di conti di pagamento, gratuitamente ed almeno una volta l'anno, anche un documento denominato “**Riepilogo delle spese**” (c.d. “**SOF**”) redatto in conformità allo schema riportato nel Regolamento (UE) 2018/33 del 28 settembre 2017. Il SOF riporta:

- (i) un riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento;
- (ii) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l'importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento;
- (iii) il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l'importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento;
- (iv) l'ICC pubblicizzato nel FID dello stesso conto di pagamento messo a disposizione dei consumatori alla data dell'invio del SOF. L' indicazione dell'ICC deve essere riportata nel SOF relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre;
- (v) nel riquadro “Indicatore dei costi complessivi” la seguente frase *“Può confrontare il totale delle spese sostenute nell'anno con i costi orientativi per i clienti tipo riportati nel presente riquadro. Una differenza significativa può voler dire che questo conto forse oggi non è il più adatto alle sue esigenze; i motivi possono essere molti. In ogni caso, può andare in banca o su internet per verificare se ci sono offerte più convenienti per lei.”* La frase in oggetto ha lo scopo di richiamare l'attenzione del consumatore sulla possibilità di confrontare il totale delle spese sostenute con l'ICC e invita il consumatore a verificare se ci sono servizi più adatti alle sue esigenze.

Al fine di evitare una sovrapposizione di informazioni tra i diversi documenti, il Provvedimento specifica che per i conti di pagamento l'estratto conto relativo al periodo che conclude il 31 dicembre non riporta il riepilogo delle spese complessivamente sostenute nell'anno solare, per il quale l'estratto conto fa rinvio al SOF.

Nel caso in cui le spese richiamate nel SOF si riferiscano a servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare la terminologia standardizzata.⁸

⁸ Come indicato nella precedente nota, l'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale è consultabile all'indirizzo http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/disposizioni/trasparenza_operazioni/PAD_elenco_italiano.pdf .

Pertanto, a partire dalle comunicazioni periodiche del 31 dicembre 2020, i clienti consumatori titolari di un conto di pagamento dovranno ricevere, oltre all'estratto conto e al documento di sintesi aggiornato, anche un SOF contenente il riepilogo delle spese sostenute durante l'anno e l'ICC.

Le bozze di SOF relative ai conti di pagamento offerti dalle BCC sono in corso di predisposizione e, una volta definitive, saranno diramate con apposita comunicazione e inviati ai centri informatici per le opportune implementazioni.

Le predette bozze possono essere utilizzate come esempio anche dagli altri intermediari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che offrono prodotti analoghi a quelli oggetto di trattazione del presente paragrafo.

<p style="text-align: center;">Modifiche alla sezione V delle Disposizioni “TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA”</p>

Paragrafo 2 – INFORMATIVA PRECONTRATTUALE E COMUNICAZIONI NON RICHIESTE

2.2 Informativa precontrattuale

Nell'ambito della disciplina prevista per gli intermediari e gli altri operatori incaricati dell'offerta di operazioni e servizi bancari e finanziari che si avvalgono di tecniche di comunicazione a distanza, il Provvedimento prevede che i predetti soggetti:

- a) pubblichino sul proprio sito internet anche il FID e il GLOSSARIO, oltre alle Guide e ai Fogli Informativi⁹;
- b) nel caso in cui si avvalgono di altre tecniche di comunicazione a distanza, oltre alle Guide e ai Fogli Informativi, mettano a disposizione anche il FID utilizzando la medesima tecnica impiegata per la conclusione del contratto, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il cliente in tempo utile prima che lo stesso sia vincolato dal contratto o dall'offerta.

Se il contratto è concluso su richiesta del cliente mediante una tecnica di comunicazione a distanza che non consente la trasmissione del FID e del Glossario, gli intermediari li mettono a disposizione del cliente subito dopo la conclusione del contratto stesso, unitamente al Foglio Informativo e alle Guide.

<p style="text-align: center;">Modifiche alla sezione VI delle Disposizioni “SERVIZI DI PAGAMENTO”</p>

Paragrafo 4 – INFORMAZIONE PRECONTRATTUALE

4.1.1-bis Conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori

Il Provvedimento introduce il paragrafo in oggetto dettando la disciplina da applicare ai conti di pagamento rientranti nell'ambito applicativo della PAD, ossia quelli offerti a o sottoscritti da consumatori che consentono almeno l'esecuzione

⁹ Si rammenta che il Glossario è stato inserito in calce al foglio informativo.

di tutte le seguenti operazioni: versamento di fondi; prelievo di contanti; esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento, secondo quanto previsto dall'articolo 126-*decies* "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni" del TUB.

La disciplina di seguito riportata non si applica dunque ai conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori che non consentono l'esecuzione di tutte le operazioni sopra indicate (es.: conti di pagamento che consentono solo l'esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento; conti di pagamento che consentono solo il versamento di fondi e/o il prelievo di contanti).

Come indicato nei paragrafi precedenti, in attuazione dell'articolo 126-*undecies*, comma 3 "Terminologia standardizzata europea" del TUB, il Provvedimento prevede che gli intermediari, nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, debbano impiegare nei contratti, negli annunci pubblicitari, nell'informativa precontrattuale, nelle comunicazioni periodiche e in ogni altra informazione e comunicazione resa ai consumatori in forza delle Disposizioni la **terminologia standardizzata europea** di cui all'elenco dei servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale pubblicato dalla Banca d'Italia.

Fermi restando gli obblighi informativi da assolvere mediante la messa a disposizione del Foglio Informativo, nel caso di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori, gli intermediari, ai sensi dell'articolo 126-*duodecies* "Informazioni precontrattuali e comunicazioni periodiche" del TUB, mettono altresì a disposizione dei consumatori, su supporto cartaceo o altro supporto durevole:

- un documento denominato "**Documento informativo sulle spese**" (c.d. "FID"), redatto in conformità al Regolamento (UE) 2018/34, che riporta tutte le spese, incluse le penali, che il consumatore è tenuto a pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento più rappresentativi a livello nazionale, indicati con la terminologia standardizzata europea e inclusi nell'elenco pubblicato dalla Banca d'Italia. In caso di conti di pagamento "a pacchetto", il FID riporta le spese per l'intero pacchetto, i servizi inclusi nel pacchetto e la quantità delle relative operazioni, nonché le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti¹⁰;
- un **GLOSSARIO**, contenente una spiegazione chiara almeno con riferimento ai servizi riportati nel Documento informativo sulle spese. Come anticipato, l'obbligo di messa a disposizione del GLOSSARIO si considera assolto attraverso il GLOSSARIO riportato nel Foglio Informativo relativo al conto corrente per i consumatori, di cui al modello previsto nell'Allegato A delle Disposizioni.

Il FID riporta un "Indicatore dei Costi Complessivi" calcolato secondo le modalità già illustrate nel precedente Paragrafo 8 della Sezione II e dall'Allegato 5A delle Disposizioni.

¹⁰ Nel resoconto della consultazione sul Provvedimento, la Banca d'Italia ha specificato che il FID non può costituire il frontespizio del contratto, che, invece, è costituito dal documento di sintesi o, se l'offerta di un'operazione o di un servizio non è in alcun modo personalizzabile, dal foglio informativo, secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 7, delle Disposizioni. La Banca d'Italia ribadisce inoltre che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della PAD, il FID è configurato come un documento "a sé stante"; pertanto, esso non può essere inserito in una sezione del foglio informativo né essere allegato al foglio informativo stesso.

Oltre ad essere messo a disposizione, il FID deve anche essere consegnato al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto relativo al conto di pagamento. L'avvenuta acquisizione del FID da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole, che riporta l'indicazione delle data di avvenuta consegna.

Al riguardo, analogamente a quanto previsto dalle Disposizioni in ordine ai Fogli Informativi, gli intermediari devono conservare copia dei FID per cinque anni, anche avvalendosi di tecniche che consentono la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.

La disciplina sopra illustrata si applica anche ai Conti di Base.

Dal 1° gennaio 2020, le banche, oltre a mettere a disposizione il Foglio Informativo, dovranno mettere a disposizione in filiale e sul proprio sito internet anche il FID di ciascun conto corrente commercializzato e avere cura di consegnare una copia dello stesso al cliente prima della conclusione del contratto, raccogliendo un'attestazione scritta dell'avvenuta consegna.

Le bozze di FID relative ai conti di pagamento offerti dalle BCC sono in corso di predisposizione e, una volta definitive, saranno diramate con apposita comunicazione e inviate ai centri informatici per le opportune implementazioni.

Le predette bozze possono essere utilizzate come esempio anche dagli altri intermediari del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea che offrono prodotti analoghi a quelli oggetto di trattazione del presente paragrafo.